

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 9 luglio 2003, n. 10776.

La notificazione al sindaco del ricorso per ottenere la dichiarazione di decadenza dalla carica di un amministratore assolve al solo scopo di dargli notizia della vertenza e non a quello di instaurare un rapporto processuale con il comune.

Per la dichiarazione di incandidabilità o di decadenza dalla carica elettiva, è necessario che l'amministratore abbia almeno concorso nella commissione del reato.

Omissis.

Diritto. Riuniti innanzitutto i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che con il primo motivo, lo ... ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cpc in relazione agli artt. 70 del D.lgs n. 267/2000 e 82 del DPR n. 570/1960, sostenendo che il ricorso in primo grado non era stato notificato al Comune di ..., cosicché il Tribunale di ... avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile o, quanto meno, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.

La doglianza è infondata perché nello stabilire che il ricorso per la dichiarazione di decadenza deve essere notificato all'amministratore o agli amministratori interessati nonché al sindaco o al presidente della provincia, l'art. 70 sopra citato si è sostanzialmente limitato a riprodurre la disposizione di cui all'art. 9 bis del DPR n. 570/1960 e succ. mod., che questa Corte ha ripetutamente interpretato nel senso che la notificazione al sindaco assolve al mero scopo di dargli notizia della vertenza e non a quello d'instaurare un rapporto processuale con il Comune, che si trova in posizione neutra rispetto ai contendenti (v. in tal senso, da ultimo, C. Cass. 2000/2986 e 2000/16205).

Esclusa in tal modo l'ipotizzata violazione del contraddittorio ed ancor prima, la pretesa inammissibilità dell'atto introduttivo, non resta che passare all'esame del secondo motivo del ricorso principale, con cui lo ... ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del Dlgs n. 267/2000, nonché il difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, deducendo in sintesi che i giudici *a quo* avevano reinterpretato i fatti, affermando dapprima l'esistenza di un nesso che era stato espressamente negato in sede penale e giungendo, poi, a valorizzare *sub specie* di aggravante una condotta per la quale non vi era stata condanna, ma semplice proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Tale essendo il contenuto della censura, che può essere scrutinata congiuntamente a quella del Procuratore Generale per via della stretta connessione fra loro esistente, osserva innanzitutto il Collegio che in materia elettorale, il controllo della Suprema Corte si estende anche al merito, con conseguente possibilità di una valutazione diretta degli atti prodotti nelle precedenti fasi del giudizio (C.Cass. 1995/1465 e 1999/14707).

Dai predetti atti, emerge incontrovertibilmente che lo ... richiese ed ottenne una licenza ed una variante che non avrebbero mai potuto essergli rilasciate, in quanto non disponeva del terreno necessario per realizzare la cubatura prevista.

Partendo da tale presupposto e rilevato, altresì, che i giudici penali non avevano avuto alcun dubbio sulla natura delittuosa del comportamento del vicesindaco e sul coinvolgimento dello ... quale compartecipe, la Corte di appello di ... ha quindi evidenziato che gli artifici della successiva truffa erano consistiti proprio nella produzione delle anzidette licenze, per cui era evidente che il reato di cui all'art. 640 bis cp doveva ritenersi aggravato dalla circostanza di cui all' art. 61, n.9, cp, che non era stata inizialmente contestata allo ... perché già facente parte, come elemento costitutivo, del reato di cui all'art. 323 cp.

In considerazione di quanto sopra, la Corte di appello ha infine affermato che si era perciò verificata la causa di decadenza di cui all' art. 58, lett. c), del Dlgs n. 267/2000, essendovi stata condanna a pena superiore a sei mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri inerenti ad una pubblica funzione.

Tanto puntualizzato in fatto, devesi rilevare che con la lettera c) dell'art. 58 sopra indicato, è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 15, comma primo, lett. c), della L. n. 55/1990, così come modificata dall'art. 1 della L. n. 16/1992, che questa Suprema Corte ha più volte definito come una norma di chiusura, volta a ricondurre nell'area della ineleggibilità e della decadenza tutti quei comportamenti che pur non essendo specificamente previsti, finivano ugualmente per porre il loro autore nella condizione di non poter assumere o mantenere la carica elettiva (C. Cass. 1996/8270 e 1998/7697).

Per far scattare simile indegnità, basta la condanna (superiore a sei mesi) per un fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri attinenti ad una pubblica funzione, non importa se ascrivibili all'interessato o ad altro soggetto con il quale costui abbia concorso (C. Cass. 1993/9087 e 2001/11140).

L'unica cosa che conta è, infatti, che vi sia stato un abuso od una violazione che come già chiarito in precedenti pronunce, possono venire indifferentemente in rilievo come componenti materiali di una fattispecie criminosa autonoma o come semplici circostanze aggravanti di un reato non immediatamente lesivo degli interessi della P.A. (C. Cass. 1999/4707 e 1999/2065).

La commissione dell'abuso o della violazione, poi, deve risultare dagli accertamenti compiuti in sede penale, perché il giudice cui è devoluta la questione della ineleggibilità o della decadenza non può esperire ulteriori indagini di merito, ma soltanto verificare se i fatti per cui vi è stata condanna corrispondano alla fattispecie prevista dal Legislatore.

A questo proposito, occorre puntualizzare che nel caso in cui l'abuso costituisca una semplice circostanza aggravante, la mancata contestazione della stessa in sede penale non è preclusiva della dichiarazione di decadenza o d'ineleggibilità perché nei limiti dell'accertamento e della decisione adottata dal giudice penale, quello civile è pur sempre libero di controllare se il fatto ascritto all'interessato realizzi o meno l'ipotesi normativamente prevista.

La sussistenza delle condizioni per la dichiarazione d'ineleggibilità o di decadenza può invero dipendere unicamente dalla legge e non dall'operato del PM che diversamente opinando, finirebbe in molti casi per divenire l'arbitro del destino "politico" dell'imputato, cui potrebbe lasciare aperta o chiudere ogni strada semplicemente omettendo o meno di contestargli l'aggravante di cui all'art. 61, n.9, cp.

Perché ricorra quest'ultima, però, non basta un qualsiasi collegamento, anche remoto, del reato con l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri del pubblico funzionario, ma occorre che quest'ultimo abbia quanto meno concorso nella commissione del fatto.

Nel caso in esame, invece, il vicesindaco è stato chiamato a rispondere del solo reato di cui all'art. 323 cp, non essendo stato ipotizzato a suo carico, neppure dai giudici a quo, un possibile concorso nella truffa addebitata allo

....

Consegue da ciò che pur essendo vero quanto affermato dalla Corte di appello in ordine al fatto che senza il comportamento delittuoso del vicesindaco, lo ... non avrebbe mai potuto commettere la successiva truffa, risulta altrettanto certo che quest'ultima non può ritenersi commessa con abuso delle funzioni del ... ma, semmai, giovandosi di un precedente illecito di costui che, tuttavia, costituisce un comportamento tecnicamente idoneo a far scattare l'aggravante di cui all'art. 61, n.9, cp.

Difettando, perciò, la condizione prevista dall'art. 58, lett.c) del Dlgs n. 267/2000, i giudici a quo non avrebbero potuto dichiarare la decadenza dello ... dalla carica di sindaco di ...

Omissis.